



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 1910/2019

Roma, 31 luglio 2019

Al Ministro della salute
On.le Giulia Grillo

al Ministro dell'Istruzione, Università e
Ricerca
On.le Marco Bussetti

e, p.c. al Direttore generale delle professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della salute
Dott.ssa Rossana Ugenti

al Direttore generale per lo studente,
lo sviluppo e l'internazionalizzazione
della formazione superiore
MIUR
Dott.ssa Maria Letizia Melina

Oggetto: segnalazione su paventate riqualificazioni per Massofisioterapisti diplomati ai sensi della legge n. 403/1971, laureati in Scienze motorie, interessati a conseguire la laurea di primo livello in Fisioterapia.

Illustrissimi Ministri,

la presente per segnalare quanto pubblicato su Facebook dall'associazione dottori in Scienze motorie (DMSA) in cui si annuncia che *“la Federazione italiana Fisioterapisti (FIF) sta raccogliendo le adesioni per la riqualificazione dei Massofisioterapisti diplomati ai sensi della legge n. 403/1971, laureati in Scienze Motorie, interessati a conseguire la laurea di primo livello in Fisioterapia da conseguirsi presso un Ateneo nazionale che ha conferito affermativamente il proprio assenso al percorso di riqualificazione professionale sopracitato”*:

<https://www.facebook.com/159532694210549/posts/1283149161848891/>

In un altro post vengono fornite indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale progetto organizzato dalla Federazione italiana Fisioterapisti (FIF):

<https://www.facebook.com/159532694210549/posts/1284057191758088/>



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario il Vostro rapido intervento al fine di evitare che si generino situazioni che possano costituire ulteriori criticità in un contesto in cui ve ne sono già numerose. Il contenuto dei predetti post ci pare, infatti, in palese contrasto con quanto affermato dalla nota del MIUR del 22 novembre 2018, conseguente alla sentenza n.16-2018, pubblicata il 09 novembre 2018, del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) in cui, al fine di dirimere anche per il futuro ogni possibile controversia sul punto, si enuncia il seguente principio di diritto: *“il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.*

L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264”.

Facciamo, infine, presente che stiamo valutando con i nostri consulenti legali l’eventualità di effettuare una segnalazione all’AGCM.

In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux